



CODICE

DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA

“Mentre gli usi della libertà possono essere molti, la libertà è una. Le libertà appaiono solo laddove manca la libertà ... La differenza fra la libertà e le libertà è quella che c'è fra una condizione in cui tutto è permesso tranne ciò che è esplicitamente proibito da regole generali e una in cui tutto è proibito tranne ciò che è specificamente permesso” [Hayek F.A., 1961, *The Constitution of Liberty* (Routledge, London & New York), pp. 18-19].

INTRODUZIONE

Il CODICE dei LIBERI COMUNI D'ITALIA è composto di quattro Sezioni:

Sezione 1. I PRINCÌPI

Sezione 2. LE LEGGI E LE NORME

Sezione 3. LE NORME ISTITUZIONALI

Sezione 4. PASSAGGIO DALLA VECCHIA COSTITUZIONE AL NUOVO CODICE

Tutte le Sezioni sono aggiornabili. Possono cioè essere modificate nel tempo, purché non in contrasto o in sovrapposizione tra loro.

1) I PRINCÌPI esistono indipendentemente da chi li scopre, li seleziona, li formula, li custodisce e li difende. Essi, come le lingue, sono il risultato di un processo spontaneo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo, e, come i linguisti, anche i MAESTRI DEI PRINCÌPI, citati in questo CODICE, hanno il compito di scoprirli, selezionarli, formularli, custodirli e difenderli man mano che vengono scoperti, selezionati e formulati. Nessuna LEGGE, nessuna NORMA, e neppure nessun provvedimento di rango gerarchicamente inferiore alle LEGGI e alle NORME, possono essere varati se in contrasto con uno solo dei PRINCÌPI ai quali i Comuni uniformano i loro mutui rapporti e la loro convivenza civica interna.

2) Si definiscono LEGGI tutte le disposizioni che discendono direttamente dai PRINCÌPI e NORME tutte le disposizioni particolari che non sono in contrasto con i PRINCÌPI.

Le LEGGI e le NORME sono di due tipi:

- adottate da singoli Comuni, come ad esempio la NORMA che stabilisce il numero dei membri del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE e la durata del loro incarico, e per questo catalogate come LEGGI E NORME COMUNALI.

- condivise da tutti i Comuni, come ad esempio i Codici Civile e Penale, e per questo catalogate come LEGGI E NORME GENERALI.

Nella Sezione 2 gli Articoli che si riferiscono ad una LEGGE sono identificati, diversamente da quelli delle NORME, dall'Articolo relativo al PRINCIPIO da cui discendono, messo tra parentesi quadre [Art. X.XX] in coda all'enunciazione della LEGGE.

3) Le NORME ISTITUZIONALI definiscono le istituzioni dei Comuni, ne identificano le funzioni e ne separano i poteri.

4) Il PASSAGGIO DALLA VECCHIA COSTITUZIONE AL NUOVO CODICE indica le tappe attraverso le quali potrebbe avvenire il passaggio tra il vecchio e il nuovo ordinamento.

Sezione 1 - I PRINCIPI

Alla data di redazione di questo CODICE una lista di PRINCIPI, editabile, integrabile e migliorabile nella forma e nella sostanza, è quella deducibile dalla seguente definizione di PROPRIETÀ PRIVATA:

Art. 1.1 PROPRIETÀ PRIVATA

Si definisce PROPRIETÀ PRIVATA l'insieme dei beni corporali, spirituali e materiali, che un individuo possiede.

e dal primo PRINCIPIO, che ne sancisce l'inviolabilità:

Art. 1.2 INVIOLABILITÀ DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

La PROPRIETÀ PRIVATA è inviolabile. Ogni cittadino, da solo, in associazione o in comunità con altri cittadini, può agire come vuole se, così facendo, NON aggredisce la PROPRIETÀ PRIVATA altrui, definita come all'Art. 1.1.

L'elenco dei PRINCIPI, che discendono dalla negazione «NON aggredire la PROPRIETÀ PRIVATA altrui», sono anche essi, coerentemente con il primo PRINCIPIO, una lista di cose, che «NON si devono fare», piuttosto che di cose, che si possono fare.

Come ha scritto Friedrich von Hayek, esponente della scuola austriaca di economia, «dove ci sono LE libertà (cioè un elenco di cose che si possono fare) non c'è LA libertà»

Ne consegue una definizione inusuale della LIBERTÀ, fondata su di un'altra negazione:

Art. 1.3 LIBERTÀ

La libertà è quella condizione dell'uomo in cui la coercizione di qualcuno da parte di qualcun altro NON deve andare oltre la difesa dei PRINCIPI.

Dalla definizione di PROPRIETÀ PRIVATA, e alla condizione che il godimento personale degli effetti del rispetto (da parte degli altri) dei PRINCIPI elencati venga esercitato «sempre» nel rispetto, verso gli altri, del primo PRINCIPIO, discendono i seguenti PRINCIPI:

Art. 1.4 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI AL LIBERO SCAMBIO

Non è legittimo impedire o sanzionare, in tutto o in parte, lo scambio della PROPRIETÀ PRIVATA né imporre la moneta o le monete, con le quali avviene lo scambio.

Art. 1.5 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI ALLA MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO PENSIERO

NON è legittimo impedire la manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 1.6 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI AL CULTO

NON è legittimo impedire la professione della propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 1.7 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI ALL'INTRAPRENDERE

NON è legittimo impedire di esercitare una professione o aprire un'azienda.

Art. 1.8 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI ALLA DETENZIONE DI ARMI

NON è legittimo impedire di detenere armi per la difesa della PROPRIETÀ PRIVATA.

Art. 1.9 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

NON è legittimo impedire la libera circolazione delle persone

Art. 1.10 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI ALL'ASSOCIAZIONE E ALLA RIUNIONE

NON è legittimo impedire di associarsi e riunirsi liberamente

Art. 1.11 ILLEGITTIMITÀ DELL'USO DELLA VIOLENZA FISICA

NON è legittimo uccidere una persona o usare contro di lei violenza fisica, eccetto il caso di legittima difesa.

Art. 1.12 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPROPRIAMENTO INDEBITO

NON è legittimo appropriarsi della PROPRIETÀ PRIVATA altrui attraverso il furto, la contraffazione, la truffa, l'inganno, la violenza.

Art. 1.13 ILLEGITTIMITÀ DELLA COERCIZIONE FISCALE

NON è legittimo appropriarsi, in tutto o in parte, della PROPRIETÀ PRIVATA altrui, anche se attraverso decisioni prese a maggioranza.

Art. 1.14 ILLEGITTIMITÀ DI PRESTARE O VENDERE UN BENE AFFIDATO IN CUSTODIA

NON è legittimo prestare o vendere, in tutto o in parte, un bene affidato in custodia senza il consenso esplicito del proprietario del bene.

Art. 1.15 ILLEGITTIMITÀ DEGLI OSTACOLI ALL'AUTODETERMINAZIONE

NON è legittimo interferire o impedire l'autodeterminazione di un individuo o di un gruppo di individui i cui comportamenti non violino i PRINCIPI.

Sezione 2. LE LEGGI E LE NORME

Art. 2.0 Ogni cittadino è uguale davanti alla Legge e davanti ai Principi da cui essa deriva.

LEGGI E NORME COMUNALI

Gli Articoli che seguono vogliono essere un contributo alla formulazione delle LEGGI E NORME COMUNALI secondo i PRINCÌPI, rispettivamente non in contrasto con i PRINCÌPI, che ispirano questo CODICE.

Art. 2.1 Ogni Comune è libero di darsi le LEGGI COMUNALI che preferisce, purché non in contrasto con i PRINCÌPI [Art. 1.15].

Art. 2.2 Nella formulazione di una LEGGE il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE tiene in buon conto i COSTUMI e le REGOLE in uso nella comunità di cittadini.

I COSTUMI sono norme specifiche locali, le usanze di una comunità; esse sono tutte accettabili a meno che non siano in conflitto con i PRINCÌPI.

Le REGOLE si occupano di aspetti pratici e dovrebbero essere in armonia con i PRINCÌPI e non in contrasto con i COSTUMI [Art. 1.15].

Art. 2.3 In nessun caso le LEGGI COMUNALI possono contenere misure di coercizione fiscale [Art. 1.13].

Art. 2.4 Si definisce CITTADINO DEL COMUNE chi risiede nel COMUNE.

Art. 2.5 Chiunque intenda risiedere in un COMUNE diverso da quello dove già risiede chiede per iscritto la residenza al nuovo COMUNE elencando le sue referenze e accettandone le sue LEGGI. Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE (vedi Sezione 3 - Art. 3.11) delibera in merito, respingendo o accogliendo la sua richiesta. La decisione può essere impugnata dal richiedente o da uno o più cittadini.

Art. 2.6 I cittadini dei COMUNE sono gli unici proprietari dei beni di uso comune ubicati nel territorio del COMUNE e sprovvisti di un proprietario privato alla data di entrata in vigore di questo CODICE, a partire dalla quale su tutto il territorio del COMUNE non esistono più beni definibili come «beni pubblici» di proprietà di entità giuridiche statali o parastatali di livello superiore ai cittadini del COMUNE. La destinazione di aree ex pubbliche è di pertinenza dei loro proprietari, i cittadini del Quartiere o della Contrada dove sono ubicate.

Art. 2.7 I proventi dalla vendita, effettuata a privati tramite asta pubblica nei modi indicati dalla LEGGE, di beni di uso comune definiti come all'Art. 2.6 e quelli derivanti dall'esercizio di tali beni sono corrisposti direttamente e in egual misura a tutti i cittadini del COMUNE.

Art. 2.8 L'esproprio di una proprietà immobiliare privata è vietato, qualunque sia il motivo di pubblica utilità addotto. I cittadini dei COMUNI possono acquistare la proprietà immobiliare privata solo previo accordo con il proprietario [Art. 1.2].

Art. 2.9 Tutti i cittadini possono rivolgere al CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE petizioni riguardanti gli oggetti previsti dalle LEGGI COMUNALI, come ad esempio: domande di costruzione, piano regolatore comunale, iniziative culturali e sportive, opere di utilizzo comune, progetti di particolare importanza, che coinvolgano interi quartieri o contrade del COMUNE, oppure l'intero COMUNE, eccetera.

Art. 2.10 Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE esamina le petizioni ricevute dai cittadini in ordine di presentazione, accettandole o respingendole, oppure, come nel caso di opere di uso comune, sottoponendole al giudizio dell'ASSEMBLEA COMUNALE (vedi Sezione 3 - Art. 3.10) .

Art. 2.11 Il CONSIGLIO uscente informa il CONSIGLIO entrante delle eventuali petizioni inevase e opere di interesse comune in corso trasferendo ad esso i relativi atti.

Art. 2.12 Ogni cittadino può ricorrere contro le decisioni del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE e dell'ASSEMBLEA COMUNALE ritenute da lui lesive della sua PROPRIETÀ PRIVATA e/o di quella dei suoi concittadini [Art. 1.2].

Art. 2.13 Per ogni petizione di interesse comune, avallata dal CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE e dall'ASSEMBLEA COMUNALE, che comporti l'esecuzione di un'opera di uso comune, il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE indice un concorso pubblico secondo le modalità previste dalle LEGGI COMUNALI. I lavori hanno inizio solo dopo che il finanziamento dell'opera è andato a buon fine.

Art. 2.14 Qualsiasi opera di uso comune viene finanziata volontariamente dai cittadini, da associazioni di cittadini e da persone giuridiche secondo la loro responsabilità personale e/o secondo le diverse possibilità di azionariato diffuso offerte dalla LEGGE, ove applicabili [Art. 1.13].

LEGGI E NORME GENERALI

Gli Articoli che seguono vogliono essere un contributo per la formulazione delle LEGGI GENERALI secondo i PRINCIPI, rispettivamente non in contrasto con i PRINCIPI, che ispirano questo CODICE.

RAPPORTI CIVICI

Art. 2.15 L'affidamento sussidiario ad una FORZA COMUNE (vedi Sezione 3 - Art. 3.2) di difendere la PROPRIETÀ PRIVATA e la LIBERTÀ dei cittadini è da essi ad essa conferito senza nessuna esclusiva o monopolio di funzioni amministrative, che possono sempre essere esercitate da privati, singoli e/o associati, ai quali, anche per mezzo di formazioni civiche e professionali tipiche, è sempre garantito di esercitare direttamente e autonomamente quelle funzioni amministrative delegate alla FORZA COMUNE, nel rispetto delle LEGGI vigenti e del principio di sussidiarietà orizzontale. Gli operatori che esercitano sussidiariamente le medesime funzioni amministrative dei soggetti corrispondenti della FORZA COMUNE, hanno le medesime qualifiche soggettive e concorrono a titolo volontario o dietro corrispettivo a consentire la tutela, anche in giudizio, dei legittimi diritti dei propri committenti.

Art. 2.16 I cittadini dei Liberi Comuni rispettano integralmente la PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini di altri paesi e difendono la propria con ogni mezzo. A tale scopo, il diritto di detenere armi e ogni strumento atto a difendere e offendere all'interno di una proprietà privata non potrà mai essere negato, violato o ostacolato. Poiché si considera un diritto quello di esercitare una legittima autodifesa, la legge detta le norme e i limiti per il rilascio del permesso di portare armi per la propria difesa personale e per quella dei propri cari o, nel caso degli operatori della sicurezza privata, dei propri committenti, senza che si ecceda nella regolamentazione al fine di ostacolare l'accesso a tale diritto: è illegittimo ogni requisito che sia non proporzionato e necessario e ogni obbligo di motivazione della richiesta [Art. 1.2] [Art. 1.8].

Art. 2.17 La PROPRIETÀ PRIVATA è inviolabile, salvo il caso che il suo utilizzo, di cui ogni cittadino è responsabile in prima persona, offenda la PROPRIETÀ PRIVATA altrui. In tal caso la legge stabilisce la giusta sanzione o, nei casi più gravi, la limitazione della libertà personale del colpevole nei modi e nelle forme dalla stessa stabiliti. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. I casi eccezionali di necessità ed urgenza di limitazione della LIBERTÀ personale di un cittadino sono regolati da un'apposita LEGGE [Art. 1.2] [Art. 1.11] [Art. 1.12] [Art. 1.14].

Art. 2.18 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla LEGGE secondo le garanzie prescritte per la tutela della LIBERTÀ personale. Si considerano estensioni del domicilio anche i motoveicoli, gli autoveicoli e ogni bene mobile, che non possono essere ispezionati o perquisiti o sequestrati se non nei casi e modi stabiliti dalla LEGGE e secondo le garanzie prescritte per la tutela della LIBERTÀ personale [Art. 1.2].

Art. 2.19 La LIBERTÀ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con severe garanzie stabilite dalla LEGGE al fine di evitare abusi [Art. 1.2].

Art. 2.20 E' garantita, in tutti i procedimenti giudiziari, la parità tra accusa e difesa nella formazione della prova, che deve avvenire con il sistema del contraddittorio: la magistratura si serve allo scopo degli organi di polizia preposti, il difensore di investigatori privati professionisti, a cui sono estese tutte le garanzie del difensore e le qualifiche soggettive degli organi a disposizione dei magistrati. È istituito uno specifico magistrato super partes per soddisfare le richieste di autorizzazioni specifiche del difensore e dell'investigatore privato professionista qualora per le proprie indagini si dovesse rendere necessario violare la LIBERTÀ personale, con le garanzie previste dall'Art. 2.18.

Art. 2.21 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere al risarcimento della parte lesa e alla rieducazione del condannato. Un reato non può mai essere considerato penalmente perseguibile senza che vi siano stati un soggetto o una moltitudine di soggetti realmente danneggiati da un comportamento penalmente rilevante. Non è mai ammessa la pena di morte, né in pace, né in guerra [Art. 1.2].

Art 2.22 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono vietate le presunzioni assolute a carico del cittadino e ogni tipo di inversione dell'onere della prova. Per chi è privo di adeguate capacità economiche i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione sono assicurati da associazioni volontarie di cittadini e /o difensori. La LEGGE determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Gli indennizzi in denaro sono in ogni caso da detrarre dalla quota parte di finanziamento della FORZA COMUNE destinata agli stipendi della MAGISTRATURA [Art. 1.2].

Art. 2.23 In ogni processo penale, l'accusato ha diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale costituita da persone del COMUNE, determinato per LEGGE prima del processo, in cui il delitto è stato commesso.

Art. 2.24 L'imputato ha il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico e di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore.

Art 2.25 Ogni cittadino circola e soggiorna liberamente in qualsiasi parte del territorio dei Liberi Comuni nel rispetto delle condizioni poste dai cittadini proprietari di quel territorio (come ad esempio: limiti di velocità, divieto di campeggio e di eventuali divieti aventi come scopo conclamato la difesa della sua incolumità fisica, come ad esempio zone a rischio di smottamento, pericolo di crollo di mura, eccetera). Ogni cittadino non sottoposto a limitazione della sua LIBERTÀ personale per reati commessi è libero di uscire dal territorio dei Liberi Comuni, di rientrarvi o di stabilire la sua residenza ovunque lo desidera [Art. 1.9].

Art. 2.26 Nessuno può essere privato, per qualunque motivo, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome [Art. 1.2].

Art. 2.27 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla LEGGE [Art. 1.2].

Art. 2.28 I cittadini manifestano liberamente il loro pensiero e il loro culto, si associano e riuniscono liberamente in ogni luogo di loro PROPRIETÀ o, con il loro consenso, nella PROPRIETÀ di altri cittadini, senza nuocere alla PROPRIETÀ PRIVATA altrui [Art. 1.5] [Art. 1.6] [Art. 1.10].

Art. 2.29 E' garantito, nel rispetto dei PRINCÌPI di questo CODICE, il diritto all'auto - determinazione di ogni COMUNE e di ogni comunità privata [Art. 1.15].

Art. 2.30 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta. La coercizione fiscale è vietata in ogni territorio dei LIBERI COMUNI, quale reato contro la PROPRIETÀ PRIVATA e contro la LIBERTÀ [Art. 1.13].

RAPPORTI CON I CITTADINI DI ALTRI PAESI

Art. 2.31 Ogni forma di solidarietà e di accoglienza verso cittadini di altri paesi è di competenza volontaria ed esclusiva di singoli cittadini o di associazioni di cittadini, nel rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA altrui, di cui si fanno garanti. La FORZA COMUNE, su richiesta del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA e dei COMUNI, interviene in operazioni di controllo e difesa del territorio nei casi e nelle forme stabiliti dalla LEGGE [Art. 1.2].

Art. 2.32 I cittadini dei LIBERI COMUNI intrattengono con tutti i cittadini degli altri paesi rapporti amichevoli, fondati sul libero scambio e sulla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, in qualunque valuta il valore delle merci e i capitali siano espressi, purché liberamente accettata dalle controparti del contratto di scambio [Art. 1.4].

Art. 2.33 Per favorire lo spirito di rapporti amichevoli nel senso indicato nell'Art. 3.33 i cittadini dei LIBERI COMUNI aboliscono unilateralmente ogni tipo di dazi e tasse doganali a partire dalla data di entrata in vigore di questo CODICE [Art. 1.4].

Art. 2.34 La FORZA COMUNE, con le unità delegate allo scopo, secondo quanto stabilito dalla LEGGE, vigila affinché nell'applicazione degli Art. 2.32 e 2.33, non venga violata la PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini [Art. 1.2].

Art. 2.35 La FORZA COMUNE punisce, secondo quanto stabilito dalla LEGGE, chiunque, nell'applicazione degli Art. 2.32 e 2.33, violi la PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini [Art. 1.2].

Art. 2.36 La libera circolazione di persone, provenienti da paesi stranieri, è consentita nell'ambito di prestazioni lavorative o soggiorni concordati con i cittadini o le aziende del Comune dove la prestazione lavorativa o il soggiorno hanno luogo, per studio o per turismo, secondo quanto previsto dalla LEGGE. La residenza stabile in un Comune è invece regolata dalla LEGGE COMUNALE, come ad esempio all'Art. 2.5 di questo CODICE [Art. 1.9] [Art. 1.2].

Art. 2.37 I cittadini dei LIBERI COMUNI non partecipano stabilmente ad organizzazioni sovranazionali di nessun tipo, né civile, né militare, con paesi che non si riconoscano nei PRINCIPI di questo CODICE .

RAPPORTI ETICO SOCIALI

Art. 2.38 L'unione affettiva, religiosa ed eventualmente economica tra due persone, di qualunque sesso, è un fatto privato, che può essere regolato con un contratto. In caso di separazione, in mancanza di un contratto e di un accordo bonario tra le parti per la spartizione dei beni materiali prima condivisi, si rimanda alla LEGGE [Art. 1.4].

Art. 2.39 È dovere di ogni genitore, preso singolarmente, riconoscere pubblicamente i propri figli. La LEGGE ne stabilisce le modalità e punisce chi si sottrae a questo obbligo.

Art. 2.40 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli. Nei casi di incapacità dei genitori o mancata volontà i loro compiti sono assolti volontariamente da privati cittadini o associazioni di cittadini.

Art. 2.41 La LEGGE fissa le norme e limiti per la manipolazione di embrioni umani e rimanda alla coscienza individuale la risposta ai problemi etici legati alla procreazione assistita e all'interruzione di gravidanza.

Art. 2.42 La LEGGE detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e della maternità.

Art. 2.43 La LEGGE, in assenza di testamento, detta le norme per i diritti di successione.

Art. 2.44 Ogni cittadino provvede alle proprie cure mediche, alla propria protezione infortunistica e alla propria pensione di anzianità stipulando contratti con Assicurazioni private in libera concorrenza tra loro. In caso di indigenza questo compito è assolto volontariamente da privati cittadini o associazioni di cittadini.

Art. 2.45 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. La LEGGE non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della volontà della persona umana [Art. 1.2].

Art. 2.46 L'insegnamento scolastico è libero, purché non educhi alla violenza. Tutte le scuole pubbliche sono abolite e trasformate in fondazioni in concorrenza tra loro e con le scuole private. Il capitale delle fondazioni è costituito dalle donazioni private e dalle quote di iscrizione pagate da chi le frequenta. In caso di indigenza dello studente la quota di iscrizione è pagata volontariamente da privati cittadini o associazioni di cittadini o abolita, in tutto o in parte, dall'istituto secondo i suoi criteri di giudizio.

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 2.47 Le condizioni di lavoro e la retribuzione dei collaboratori di un'azienda sono stabilite per contratto tra il datore di lavoro o il suo rappresentante giuridico e il collaboratore dell'azienda o il suo rappresentante giuridico. In ogni caso il datore di lavoro e il collaboratore sono vincolati al rispetto reciproco della loro PROPRIETÀ PRIVATA, sia nella stesura contrattuale dei termini della collaborazione che nell'esercizio della stessa [Art. 1.2].

Art. 2.48 L'accesso dei cittadini al credito è contrattato tra il richiedente il credito e l'erogante, direttamente o tramite un'intermediazione bancaria. La riserva frazionaria bancaria è abolita e sostituita con la riserva intera.. Nessuna banca può prestare denaro in misura superiore al risparmio gestito e senza il consenso dei risparmiatori, che se ne assumono il rischio in prima persona. In ogni caso l'attività bancaria è equiparata a qualsiasi altra attività imprenditoriale, e come essa, sottoposta ai medesimi rischi di fallimento, senza tutela alcuna [Art. 1.14].

Art. 2.49 Su tutto il territorio italiano è ammessa la libera circolazione di valute in concorrenza tra loro e qualunque sia il loro supporto, cartaceo, metallico o digitale [Art. 1.4].

Art. 2.50 Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA, in accordo con l'attuale Banca d'Italia, provvede alla sua trasformazione in BANCA DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA e al rientro, in una località del territorio dei LIBERI COMUNI, fissata per LEGGE e protetta dalla FORZA COMUNE, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo CODICE, dell'oro di PROPRIETÀ degli attuali soci della Banca d'Italia.

Art. 2.51 La BANCA DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA provvede al varo della LIRA AUREA, quale moneta di emergenza, a copertura aurea integrale, utilizzabile dai LIBERI COMUNI in caso di crisi valutarie sistemiche.

LA FORZA COMUNE

Art. 2.52 La FORZA COMUNE è costituita da:

- a) FORZE ARMATE: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare
- b) FORZE DI POLIZIA ad ordinamento militare: Carabinieri, Guardia di Confine (ex Guardia di Finanza, le cui mansioni in campo fiscale sono soppresse; alla Guardia di Confine, che ingloba la Guardia Costiera, compete la sorveglianza dei confini terrestri, fluviali, lacustri e marittimi)
- c) FORZE DI POLIZIA ad ordinamento civile: Polizia
- d) FORZE DI PROTEZIONE AMBIENTALE: Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale
- e) MAGISTRATURA

Art. 2.53 Tutte le componenti della FORZA COMUNE hanno la massima autonomia nella propria organizzazione interna e nella nomina dei propri vertici, che in ogni caso non potranno rimanere in carica per più di un anno. Ogni individuo facente parte della FORZA COMUNE ed operante per essa, è personalmente responsabile delle azioni compiute durante lo svolgimento delle funzioni inerenti le attività della FORZA COMUNE e legalmente perseguibile [Art. 1.2].

Art. 2.54 Il rapporto tra i LIBERI COMUNI e la FORZA COMUNE è di tipo contrattuale: essa deve adempiere al meglio alla difesa della PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini a fronte della corresponsione di un finanziamento concordato ed erogato annualmente. Da questo finanziamento sono escluse le componenti civili volontarie, che collaborano con la Forza comune.

Art. 2.55 Le FORZE DI POLIZIA ad ordinamento civile (Polizia) sono ad arruolamento comunale e/o intercomunale tra COMUNI limitrofi, il loro vertice è eletto dai CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI COMUNI consociati, che, ciascuno nel proprio COMUNE, diventano anche l'autorità locale di Pubblica Sicurezza. Prefetti e Questori sono soppressi. Esse compiono operazioni di ordine pubblico e si rapportano direttamente con il cittadino.

Art. 2.56 Le FORZE DI POLIZIA ad ordinamento militare (Carabinieri) sono di supporto a quelle ad ordinamento civile solo nei casi di necessità e urgenza.

Art. 2.57 Viene istituito il corpo dei Riservisti della Polizia, ad ordinamento civile.

Art. 2.58 La leva obbligatoria è permanentemente abolita. Tutta la FORZA COMUNE è caratterizzata da personale volontario retribuito, fatta eccezione per la quota parte di personale volontario non retribuito operante nella Protezione civile.

Art. 2.59 I cittadini possessori di armi leggere possono riunirsi in Associazioni di tiro e di addestramento alla difesa, casa per casa, del proprio COMUNE e supportare, in caso di necessità, la FORZA COMUNE operando sotto il comando del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE coordinato con quello della FORZA COMUNE [Art. 1.8].

Art. 2.60 Ogni anno i vertici della FORZA COMUNE, in collaborazione con IL CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA, redigono un preventivo di spesa per l'anno seguente includente tutte le proposte, e i relativi costi, per meglio assicurare la difesa della PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini. Il preventivo di spesa viene inviato a tutti i CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI e accettato o respinto dalla maggioranza delle ASSEMBLEE COMUNALI. L'approvazione del preventivo di spesa è essenziale per la determinazione del contributo obbligatorio annuale per il finanziamento della FORZA COMUNE. Nel caso in cui il preventivo della FORZA COMUNE risulti essere stato respinto, la FORZA COMUNE ne formula un altro, che tenga conto delle motivazioni che ne hanno determinato la bocciatura da parte delle ASSEMBLEE COMUNALI, fino all'approvazione.

Art. 2.61 Chiunque, qualora ne ravvisi la necessità, può inoltrare al proprio CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE una segnalazione esaustiva e documentata di negligenza, insufficienza o abuso di autorità o in atti d'ufficio da parte di una componente della FORZA COMUNE nell'adempimento dei compiti ad essa assegnati da questo CODICE. I diretti interessati sono obbligati a rispondere al CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE, dal quale la segnalazione è stata inoltrata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa. In presenza di manifesta negligenza, insufficienza o abuso di autorità o in atti di ufficio della componente della FORZA COMUNE interessata, il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE trasmette al CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA l'incarto sollecitando l'applicazione di quanto previsto all' Art. 2.53 e all' Art. 3.4.

Art. 2.62 La MAGISTRATURA costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma solo relativamente alle sentenze che essa emette nei vari gradi di giudizio previsti dalla LEGGE.

Art. 2.63 Come per le altre componenti della FORZA COMUNE anche per la MAGISTRATURA la valutazione della sua efficienza nella difesa della PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini è rimessa al giudizio dei cittadini dei LIBERI COMUNI.

Sezione 3 - LE NORME ISTITUZIONALI

Art. 3.1 I cittadini residenti entro i confini internazionalmente riconosciuti dell'attuale Repubblica Italiana, organizzati in Liberi Comuni, esercitano i propri rapporti civili nella LIBERTÀ, nel rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA, nella responsabilità, nel libero scambio con libera moneta, nella concordia e nel sostegno reciproco volontario.

FORZA COMUNE

Art. 3.2 Al fine di:

- a) convivere pacificamente nel rispetto di leggi e provvedimenti non in contrasto con i PRINCIPI
- b) difendersi dai nemici esterni e dai delinquenti comuni
- c) evitare di farsi giustizia da soli

essi affidano sussidiariamente ad una FORZA COMUNE, il compito di difendere la loro PROPRIETÀ PRIVATA, definita come all'Art. 1.1, e la loro LIBERTÀ, definita come all'Art. 1.3.

Art. 3.3 La FORZA COMUNE è composta da:

d) i MAESTRI DEI PRINCIPI, persone selezionate nel panorama liberale/libertario, studiosi internazionali del diritto, con elevate competenze in filosofia, economia e storia, incaricati temporaneamente di esaminare, emendare o integrare i PRINCIPI elencati nella Sezione 1. Successivamente, eletti secondo la LEGGE, essi esplicano la funzione di custodire e difendere i PRINCIPI entrati a far parte del CODICE e, eventualmente, scoprirne e formularne di nuovi. I MAESTRI DEI PRINCIPI hanno la responsabilità di giudicare la rispondenza di LEGGI e provvedimenti ai PRINCIPI ed esercitano l'autorità di avallarne o respingerne la loro entrata in vigore.

e) Le FORZE ARMATE, le FORZE DI POLIZIA MILITARE, le FORZE DI POLIZIA CIVILE, le FORZE DI PROTEZIONE CIVILE e la MAGISTRATURA

Art. 3.4 Qualora una componente della FORZA COMUNE si dimostri inadeguata per il compito affidatole o si comporti in modo da offendere, anziché difendere, la PROPRIETÀ PRIVATA e, conseguentemente, la LIBERTÀ dei cittadini, essi hanno il diritto di sostituirla e/o punirla nei vertici e di ricondurla entro i limiti previsti da questo CODICE, secondo la LEGGE.

Art. 3.5 Il finanziamento della FORZA COMUNE avviene attraverso il contributo dei cittadini, stabilito di anno in anno. In ottemperanza all'Art. 1.13 il suo versamento è rimesso alla responsabilità civica dei cittadini ed ha dunque carattere volontario.

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 3.6 Province e Regioni sono soppresse come organi amministrativi; rimangono solo come identificazione storico-geografica di aree territoriali della penisola italiana.

Art. 3.7 La società civile dei LIBERI COMUNI è organizzata in:

- a) QUARTIERI o CONTRADE.
- b) COMUNI.

Art. 3.8 Il QUARTIERE o la CONTRADA sono una parte dell'abitato e del territorio comunale, identificata da consuetudini storiche e/o geografiche.

Art. 3.9 Il COMUNE è la somma dei QUARTIERI o delle CONTRADE in esso ubicati. I COMUNI sono quelli esistenti alla data di entrata in vigore di questo CODICE.

Art. 3.10 L'ASSEMBLEA COMUNALE è l'organo sovrano del COMUNE, attraverso il quale i cittadini avallano o respingono gli atti legislativi del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE o quelli amministrativi di interesse comune; è costituita da tutti i cittadini, di qualunque sesso, residenti nel COMUNE, che hanno compiuto il 18° anno di età ed aventi, come tali, diritto di voto.

Art. 3.11 Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE è l'organo di Governo del COMUNE ed è composto dai rappresentanti dei QUARTIERI o delle CONTRADE, eletti a sorte, secondo le modalità previste dalla LEGGE COMUNALE, che ne stabilisce anche il numero, le mansioni e la durata dell'incarico, comunque non superiore ai tre mesi. Ogni membro del CONSIGLIO opera gratuitamente nell'espletamento dei propri compiti e non può partecipare ad un nuovo sorteggio se non dopo il periodo di tempo stabilito per LEGGE.

Art. 3.12 Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE emana le LEGGI comunali e i provvedimenti comunali, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione da parte:

- a) dei MAESTRI DEI PRINCÌPI.
- b) dell'ASSEMBLEA COMUNALE.

Art. 3.13 I COMUNI interagiscono liberamente tra loro alla sola condizione che i loro accordi non violino i PRINCÌPI di questo CODICE. Come per le LEGGI e i provvedimenti, anche per gli accordi intercomunali, essi entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte:

- a) dei MAESTRI DEI PRINCÌPI.
- b) delle rispettive ASSEMBLEE COMUNALI dei COMUNI contraenti l'accordo.

Art. 3.14 Ogni CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE trasmette al successivo un rapporto riassuntivo del lavoro svolto.

Art. 3.15 Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE in carica sceglie al suo interno il cittadino PRIORE, quale persona ritenuta più idonea a rappresentare il COMUNE nell'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI e a ricoprirne eventualmente i ruoli che ne derivano.

Art. 3.16 L'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI è composta dai PRIORI di ogni Comune, uno per ogni Comune, e si riunisce una volta all'anno.

Art. 3.17 L'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI elegge a sorte, tra i PRIORI dei COMUNI e nel numero stabilito dalla LEGGE, i membri dei quattro CONSIGLI DELL'ASSEMBLEA PLENARIA, ciascuno della durata di tre mesi, che subentrano l'uno all'altro nei 365 giorni successivi alla data di congedo dell'ASSEMBLEA. Ogni membro del CONSIGLIO opera gratuitamente nell'espletamento dei propri compiti e non può partecipare ad un nuovo sorteggio se non dopo il periodo di tempo stabilito per LEGGE.

Art. 3.18 IL CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA ha il compito di:

a) deliberare, nel rispetto dei PRINCÌPI, provvedimenti di emergenza da attuare attraverso le FORZE ARMATE, LE FORZE DI POLIZIA, LE FORZE DI PROTEZIONE CIVILE, utilizzate singolarmente o insieme.

b) monitorare l'attività della FORZA COMUNE, così come definita all'Art. 3.3, ed esprimere un giudizio di merito.

c) tenere costantemente aggiornate le LEGGI funzionali all'operatività di questo CODICE e quelle, di carattere generale, riconosciute e adottate dai COMUNI, adeguandole, nel rispetto dei PRINCÌPI, alle esigenze che emergano eventualmente dalla società civile.

d) tenere costantemente aggiornati i CODICI CIVILE e PENALE adeguandoli, nel rispetto dei PRINCÌPI, alle esigenze che emergano eventualmente dalla società civile.

e) relazionarsi con organizzazioni internazionali e Stati esteri

Art. 3.19 Ogni CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI trasmette al successivo e a ciascun COMUNE un rapporto riassuntivo del lavoro svolto.

Art. 3.20 Ogni proposta di modifica, integrazione, abolizione o creazione di una LEGGE, suggerita dal CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI, entra in vigore solo dopo approvazione da parte:

a) dei MAESTRI DEI PRINCÌPI.

b) dell'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI secondo la LEGGE.

CAPITALE DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA

Art. 3.21 I LIBERI COMUNI, tutti di pari dignità, non riconoscono alcuna Capitale.

CAPO DELLO STATO E SEDI DIPLOMATICHE

Art. 3.22 Tutti i cittadini hanno pari dignità. La figura di Capo dello Stato è soppressa. Nessuno, con la sola eccezione di uno o più membri del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI, delegati occasionalmente allo scopo, è autorizzato a rappresentare all'estero l'insieme «dei LIBERI COMUNI e della FORZA COMUNE». Le sedi diplomatiche sono soppresse.

CITTADINANZA

Art. 3.23 Lo Stato italiano, così come deducibile dalla vecchia Costituzione, è sostituito da un'associazione di LIBERI COMUNI, ubicati nel territorio della penisola denominata geograficamente con il nome di ITALIA, e le cui mutue relazioni sono regolate da questo CODICE. Il certificato di cittadinanza nazionale è sostituito con quello di cittadinanza comunale. Sul documento di riconoscimento, che identifica un cittadino dei LIBERI COMUNI anche in caso di espatrio, viene apposta la scritta «LIBERI COMUNI D'ITALIA Comune di (nome del Comune)».

Art. 3.24 Il documento di identità personale è unico ed è rilasciato dal COMUNE di residenza.

Art. 3.25 Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI informa gli Stati esteri della nuova normativa e ne concorda l'applicazione.

BANDIERA

Art. 3.26 La bandiera che rappresenta l'insieme «dei LIBERI COMUNI e della FORZA COMUNE» è il tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, con il colore verde contiguo all'asta della bandiera.

Art. 3.27 La bandiera che rappresenta il singolo COMUNE è il gonfalone comunale o, in alternativa, il tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, con il colore verde contiguo all'asta della bandiera, e lo stemma comunale riprodotto nella parte bianca del tricolore.

INNO DEI LIBERI COMUNI

Art. 3.28 L'inno di Mameli rimane come INNO DEI LIBERI COMUNI fino alla sua sostituzione con un nuovo inno, meno enfatico, di maggiore spessore musicale e che richiami nel testo la centralità istituzionale dei LIBERI COMUNI. Una soluzione potrebbe essere la musica del «Va pensiero» di Verdi associata ad un nuovo testo, riformulato allo scopo.

Sezione 4. PASSAGGIO DALLA VECCHIA COSTITUZIONE AL NUOVO CODICE

Art. 4.1 Il Governo annuncia l'abolizione della coercizione fiscale su tutto il territorio della Repubblica italiana e rinuncia a tutti crediti verso gli ex-contribuenti, con la sola eccezione dei beni confiscati alle organizzazioni malavitose.

Art. 4.2 Il Governo sopprime Province e Regioni trasferendo ai COMUNI tutte le competenze.

Art. 4.3 Il Governo annuncia le misure di ristrutturazione del sistema pensionistico.

Art. 4.4 Il Governo annuncia le misure di ristrutturazione del sistema sanitario.

Art. 4.5 Il Governo annuncia la cessazione delle aste dei titoli pubblici e il censimento del debito pubblico rimandando ai COMUNI, nel quadro del futuro ordinamento, il compito di elaborare una strategia non coercitiva per la sua ristrutturazione e estinzione, ad esempio attraverso la vendita di parte dei beni materiali ex pubblici (tema molto impegnativo, sotto molteplici aspetti, e da approfondire).

Art. 4.6 Il Governo, avvalendosi dell'Art. 138, ha fatto suo il programma di sostituzione della precedente Costituzione con il CODICE DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA e autorizza i SINDACI in carica nei rispettivi COMUNI alla costituzione delle ASSEMBLEE COMUNALI attraverso l'approntamento della lista dei cittadini aventi diritto di voto, secondo quanto stabilito nell'Art. 2.10, e alla definizione dei QUARTIERI o delle CONTRADE dei COMUNI.

Art. 4.7 Il Governo trasmette ai Sindaci una LEGGE COMUNALE provvisoria, eguale per tutti i Comuni, finalizzata alla costituzione dei CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI in conformità con l'Art. 3.11.

Art. 4.8 Il Governo seleziona nove MAESTRI DEI PRINCIPI e li incarica di verificare quali Articoli dei CODICI CIVILE e PENALE e quali LEGGI, tra quelle in vigore, non rispettino i PRINCIPI elencati in questo CODICE.

Art. 4.9 Il Governo sopprime gli Articoli dei CODICI CIVILE e PENALE e le LEGGI che, su segnalazione dei MAESTRI DEI PRINCIPI, non rispettano i PRINCIPI elencati nel CODICE DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA.

Art. 4.10 Il Governo autorizza l'elezione per estrazione a sorte dei CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI. I Sindaci in carica si dimettono. I dipendenti dei COMUNI lasciano il posto ai membri dei CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI.

Art. 4.11 I CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI eleggono il loro PRIORE.

Art. 4.12 Viene convocata l'ASSEMBLEA PLENARIA DEI LIBERI COMUNI D'ITALIA.

Art. 4.13 Vengono eletti a sorte il 1° CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA e i successivi tre CONSIGLI, che subentreranno l'uno all'altro, rimanendo in carica tre mesi ciascuno, nei successivi 365 giorni.

Art. 4.14 Il Governo dichiara operativo il nuovo CODICE e si dimette.

Art. 4.15 Questo CODICE può essere discusso e contraddetto pubblicamente da chiunque lo desideri, e modificato, in tutto o in parte, o abolito da una maggioranza popolare costituitasi allo scopo, secondo quanto stabilito dalla LEGGE.